



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

<u>Credito d'imposta locazioni</u>	Il D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS) interviene sulla disciplina del credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal (Decreto Rilancio secondo due linee direttrici: 1) proroga al 31.07.2021 del credito d'imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>; 2) proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La proroga di cui al secondo punto è caratterizzata (ad eccezione delle nuove attività avviate dal 01.01.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) da una nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato: l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 01.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019-31.03.2020.
<u>Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere</u>	Il D.L. 73/2021 dispone la proroga di un anno (al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022) del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dal Decreto Agosto).
<u>Credito d'imposta giacenze dei settori tessile e moda</u>	Il D.L. 73/2021 proroga e potenzia il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori previsto dal .Decreto Rilancio, come segue: • proroga al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021; • potenziamento del tetto di spesa; • introduzione dell'obbligo di comunicazione all'AdE; • termine di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021; • termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'AdE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione,



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

<u>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo</u>	Il D.L. 73/2021 dispone la proroga del credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
<u>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali</u>	Il D.L. 73/2021 amplia le casistiche di fruizione in unica soluzione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis alla Legge di Bilancio. Il credito è compensabile in un'unica quota annuale, indipendentemente dal volume di ricavi per gli investimenti in beni materiali ordinari (diversi da quelli di cui all'Allegato A) effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021. Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016) restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
<u>Nuovo credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI</u>	Il D.L. 73/2021 riconosce un credito d'imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021: • sanificazione degli ambienti di svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; • somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori; • acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione); • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione). Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

Il credito d'imposta: è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

OGGETTO: CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “SOSTEGNI BIS”

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), sono state emanate ulteriori misure urgenti causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

L’art. 1 del decreto prevede un “Nuovo Contributo a Fondo Perduto” per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:

1. contributo “AUTOMATICO” pari a quello erogato recentemente
2. contributo “ALTERNATIVO” solo se più conveniente;
3. contributo “ULTERIORE”, legato al risultato economico d’esercizio.

1. “AUTOMATICO”

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021
- hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al recente “Decreto Sostegni”.

Il contributo:

- spetta in misura pari a quello previsto dal “Decreto Sostegni”.
- è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

2. “ALTERNATIVO”

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.

Soggetti beneficiari

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l’ammontare **medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

Misura del contributo

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per i soggetti, invece, che non hanno già ricevuto le somme previste dal “Decreto Sostegni” l'ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, **le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.**

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto tramite bonifico o in compensazione mediante il modello F24.

IMPORTANTE

I soggetti che abbiano già beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.

Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l'Agenzia non richiederà la restituzione delle somme pagate in più.



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

3. “ULTERIORE”

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato d'esercizio (più chiaramente identificato come “utile”) relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una **percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che determinerà anche le modalità di presentazione della domanda**.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando la citata percentuale (non ancora definita) alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio.

Lo Studio è a disposizione per qualsivoglia chiarimento

Dott. Gian Luca Benetti

Dott. Sinibaldi Luca

BS STUDIO SRL

Sede Legale: Via Palazzetti, 5/A – 40068 S. Lazzaro di S. (BO) - Capitale sociale Euro 10.000,00 –
Registro Imprese di BO - C.F./P.I.: 02940061209–REA:BO– 479122
Telefono: 051 6511429 – Fax: 051 0922336 – e-mail: info@studiobenettisinibaldi.it

Uffici

San Lazzaro di Savena (BO)- 40068 Via Palazzetti, 5/A
Firenze, Via del Pian dei Carpini n.96/4